

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3652

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **BRAMBILLA**

Divieto dell’abbattimento di animali
che non abbiano raggiunto l’età adulta

Presentata il 3 marzo 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tutela dell’incolumità degli animali che non abbiano raggiunto l’età adulta è l’obiettivo cui mira la presente proposta di legge, in nome di una sensibilità ormai diffusamente affermata: si tratta di un approccio etico, non più esclusivamente antropocentrico, in base al quale gli animali sono riconosciuti quali esseri senzienti e, dunque, portatori di diritti, primo tra tutti quello alla vita. La diffusione e la promozione della cultura animalista trovano fondamento anche a livello europeo nell’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che, oltre al riconoscimento delle esigenze degli animali, vincola il legislatore europeo e gli Stati membri a tenerne conto nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione «rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative o le consuetudini degli Stati membri», ma adeguandole alla moderna

sensibilità che fa dell’empatia il fondamento autentico dei rapporti tra l’uomo e gli altri esseri viventi.

Il rispetto per la vita è una delle grandi conquiste dell’uomo ed è un segno di civiltà. Gli animali nascono uguali davanti alla vita ed è proprio quello alla vita il loro primo diritto.

Se non è quindi in alcun modo accettabile la strage di creature viventi, in nome di un consumismo che si nutre di una tradizione insensata che a sua volta alimenta ogni giorno l’industria della carne, è ancora più esecrabile la strage dei cuccioli.

Ogni anno finiscono sulle tavole degli italiani circa 7 milioni di agnelli e di capretti, con punte elevatissime di consumo durante le festività pasquali e natalizie. La produzione è maggiore nelle regioni del centro-sud: il primato delle macellazioni spetta alla Sardegna e al Lazio,

seguiti da Puglia, Campania e Toscana. In particolare, nel periodo pasquale si verifica un incremento nella macellazione di ovini e di caprini, prevalentemente agnelli. La mattanza pasquale riguarda animali di 30-40 giorni di età, nati dopo cinque mesi di gravidanza delle madri, la cui fecondazione è regolata in maniera da portare i piccoli al macello quando pesano 8-12 chili. L'intera produzione lattea della madre è destinata all'alimentazione dell'agnello, con un coefficiente di conversione pari a 5-6 chili di latte per ogni chilo di peso. Lo stesso risultato è spesso ottenuto anche attraverso l'allattamento artificiale.

Peraltro, gran parte degli agnelli e dei capretti che giungono in Italia provengono da Paesi dell'est Europa, trasportati in condizioni precarie, senza cibo e acqua, senza la possibilità di muoversi e costretti in spazi angusti per lunghissime tratte che non prevedono soste.

È tempo ormai di mettere in discussione simili consuetudini che sono sintomo di arretratezza morale e che non possono più trovare spazio nella nostra cultura. Potrà così crescere e affermarsi nel Paese un'autentica coscienza di amore e di rispetto di ogni creatura vivente.

Per assicurare un'adeguata tutela dell'incolumità degli animali è necessario, dunque, che il legislatore intervenga con-

cretamente, anzitutto attraverso l'introduzione di opportune limitazioni. Come quella sancita all'articolo 1 della presente proposta di legge, che prevede il divieto di abbattere animali di qualunque specie, che non abbiano raggiunto l'età adulta (determinata in base alle caratteristiche fisiologiche di ciascuna specie). La macellazione di animali troppo giovani è infatti assolutamente incompatibile con la finalità generale della riduzione delle sofferenze degli animali destinati al macello, doverosa anche alla luce degli obblighi giuridici derivanti dalle fonti primarie dell'Unione europea che mirano a incrementare il benessere degli animali e la loro tutela nell'ambito delle attività propedeutiche alla macellazione e durante la macellazione stessa. Nel caso dei capretti, degli agnelli, dei vitelli, dei maialini e di ogni altro cucciolo di animale, oltre alle normali sofferenze psico-fisiche alle quali l'animale è sottoposto, si aggiungono quelle dovute alla prematura separazione dalla madre.

La proposta di legge dispone, inoltre, che siano vietati l'importazione e l'esportazione finalizzate all'abbattimento e alla macellazione dei citati cuccioli, nonché la vendita e il consumo delle loro carni, con la previsione di adeguate sanzioni per la violazione dei divieti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Divieto dell'abbattimento di animali
che non abbiano raggiunto l'età adulta).*

1. Sono vietati, in tutto il territorio nazionale, l'abbattimento, la macellazione, nonché l'importazione e l'esportazione per tali finalità e la vendita e il consumo delle loro carni, di animali che non abbiano raggiunto l'età adulta determinata in base alle caratteristiche fisiologiche di ciascuna specie.

ART. 2.

(Sanzioni).

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 3.000 a 50.000 euro.

€ 1,00



17PDL0039960